

**COMUNE DI OROSEI**  
Provincia di Nuoro

**REGOLAMENTO**  
**DEL BARATTO AMMINISTRATIVO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.01.2017

## SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e riferimenti legislativi .....	5
Art. 2 – Baratto amministrativo.....	5
Art. 3 - Ambito di applicazione delle agevolazioni tributarie .....	5
Art. 4– Risorse finanziarie e pubblicizzazione agevolazioni .....	5
Art. 5 - Destinatari del baratto .....	6
Art. 6- Criteri di assegnazione delle agevolazioni.....	7
Art. 7 – Progetto di collaborazione.....	7
Art. 8 Obblighi del richiedente .....	8
Art. 9 - Obblighi del Comune verso i destinatari del baratto amministrativo .....	8
Art. 10 - Entrata in vigore .....	9

### **Art. 1 – Oggetto e riferimenti legislativi**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione del baratto amministrativo, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella Legge 11 novembre 2014 n. 164, recante "*Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*" che prevede la possibilità per i Comuni di definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi per la riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati.

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

### **Art. 2 – Baratto amministrativo**

Il presente regolamento disciplina il baratto amministrativo quale strumento che offre ai cittadini che versino in condizioni di difficoltà economica la possibilità di offrire alla comunità una propria prestazione di pubblica utilità in luogo della corresponsione dei tributi comunali individuati nel successivo articolo 3.

L'attività svolta nell'ambito del baratto amministrativo non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con l'Amministrazione comunale. L'attività assegnata deve essere svolta dal richiedente e non può essere conferita o affidata a terzi, né in parte né totalmente.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione delle agevolazioni tributarie**

In considerazione della tipologia degli interventi previsti, le agevolazioni tributarie possono riguardare la tassa sui rifiuti (TARI) e si applicano all'abitazione in cui dimorano e risiedono anagraficamente i cittadini beneficiari del baratto amministrativo, con esclusione di altri immobili eventualmente posseduti.

### **Art. 4– Risorse finanziarie e pubblicizzazione agevolazioni**

L'importo complessivo da stanziare per le riduzioni o esenzioni di tributi concesse in relazione al baratto amministrativo viene stabilito annualmente dal Consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione finanziario, fatte salve eventuali variazioni nel corso dell'anno.

In esecuzione della deliberazione consiliare, la Giunta comunale individua la tipologia degli interventi da realizzare fra quelli previsti al comma 2 dell'articolo 1.

Nei successivi quindici giorni, l'Area dei servizi sociali provvede alla pubblicazione del bando relativo alla concessione delle agevolazioni.

Il bando definisce, mediante apposite schede predisposte a cura dell'ufficio tecnico comunale nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale, i progetti/interventi nell'ambito dei quali debbono essere effettuate le prestazioni dei cittadini ammessi al baratto amministrativo. Il bando dovrà riportare, inoltre, l'indicazione del budget stanziato, il termine per la presentazione delle istanze e ogni altro elemento ritenuto necessario per dare attuazione al presente regolamento.

#### **Art. 5 - Destinatari del baratto**

Possono accedere al baratto amministrativo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Orosei;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di regolare titolo di soggiorno;
- c) età superiore ai 18 anni;
- d) idoneità psico-fisica da valutare in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere;
- e) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). non superiore ad € 10.500,00.
- f) essere soggetti passivi del tributo comunale individuato nel presente regolamento;

Possono, inoltre, accedere al baratto amministrativo i cittadini che, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente con esclusione dell'indicatore ISEE per il quale si stabilisce un valore non superiore ad € 15.000,00, vengono a trovarsi in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dei tributi previsti all'articolo 3 a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta alle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Nel caso in cui la grave malattia non determini spesa in quanto totalmente a carico del Servizio Sanitario, dovrà comunque essere documentata la caduta di reddito conseguente;
- g) accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- h) accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito, comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
- i) variazione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato o decesso del convivente, che abbia comportato o la consistente riduzione del

reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare spese conseguenti a tale variazione.

#### **Art. 6- Criteri di assegnazione delle agevolazioni**

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste superi il fondo destinato al baratto amministrativo, si redigerà apposita graduatoria privilegiando le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

CONDIZIONE	PUNTEGGIO
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne del nucleo familiare)	2
Stato di cassa integrazione straordinaria (punteggio per ciascun membro maggiorenne del nucleo familiare)	1
Nuclei monogenitoriali con minori a carico (punteggio per ciascun minore a carico)	2
Nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico	4
Componenti il nucleo familiare in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute	3
Assenza di interventi di assistenza economica del servizio sociale del Comune nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda	5

In caso di parità di punteggio ha la precedenza il richiedente con l'indicatore ISEE più basso.

#### **Art. 7 – Progetto di collaborazione**

Il cittadino beneficiario del baratto amministrativo svolge le attività assegnate attenendosi alle azioni stabilite nel progetto di collaborazione concordato con l'Amministrazione nel rispetto delle previsioni contenute nel bando di concessione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 3.

Il contenuto del progetto di collaborazione è soggetto alla valutazione ed eventuale revisione dell'ufficio tecnico sotto il profilo tecnico e di fattibilità. Gli stessi uffici, sulla base dell'istruttoria svolta, predispongono gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione o, qualora ritengano che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie, ne danno comunicazione ai richiedenti indicandone le motivazioni.

Il progetto di collaborazione rappresenta lo strumento con il quale il Comune e i cittadini beneficiari delle agevolazioni tributarie concordano tutto ciò che è necessario per un proficuo svolgimento del rapporto di collaborazione che viene ad instaurarsi. Il progetto deve definire in particolare:

- 1) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le attività da svolgere;
- 2) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- 3) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti,

- 4) le modalità di documentazione delle azioni realizzate e di monitoraggio nonché di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- 5) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto.

Per ogni progetto viene individuato un responsabile il quale dovrà coordinare e controllare l'attività dei partecipanti. Al termine dei lavori e delle prestazioni individuate, il responsabile di ciascun progetto rilascia apposita attestazione da inoltrare al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti successivi relativi alla gestione del tributo. L'attestazione inerente la realizzazione del progetto con indicazione del relativo controvalore, costituisce "titolo di credito" per ottenere la riduzione o estinzione del debito tributario nei confronti dell'Amministrazione per il quale si è concesso il baratto amministrativo.

### **Art. 8 Obblighi del richiedente**

Il destinatario del baratto amministrativo opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente.

E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del "buon padre di famiglia", a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli, nonché a rispettare le prescrizioni impartite dal responsabile del progetto.

E' tenuto, altresì, a restituire in buone condizioni i dispositivi di protezione individuale nonché eventuali ulteriori attrezzature/strumentazioni fornitegli in comodato d'uso per l'esercizio dell'attività assegnata.

Il destinatario del baratto amministrativo offre la propria disponibilità per il monte ore determinato nel progetto di intervento che non può superare l'intero debito tributario. Di regola sono ammesse n. 10 ore (dieci ore) di partecipazione al "baratto amministrativo" per ogni € 75,00 di debito tributario nel limite individuale di € 750,00, che rappresenta l'importo massimo del corrispettivo economico che può essere concesso a ciascun soggetto.

La partecipazione al baratto amministrativo non può essere ripetuta nel corso dell'anno e non può essere compensata con altra misura neppure qualora la somma dei moduli assegnati al richiedente superasse il valore del tributo.

### **Art. 9 - Obblighi del Comune verso i destinatari del baratto amministrativo**

I cittadini che aderiscono al baratto amministrativo sono assicurati a cura dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa all'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività. Il costo della copertura assicurativa è recuperato attraverso l'esecuzione delle prestazioni. Il cittadino risponderà, altresì, personalmente di eventuali danni a cose e/o a persone non coperti dalle polizze assicurative ordinarie.

Il Comune di Orosei provvede ad informare i destinatari del baratto amministrativo sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per l'espletamento del progetto e sulle misure di prevenzione adottate o da adottare. Fornisce, inoltre, gli strumenti e la formazione necessari per lo svolgimento delle attività nonché i dispositivi previsti dalla disciplina antinfortunistica.

Qualora le attività richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del baratto amministrativo, il Comune può fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento ai richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Durante il primo anno di applicazione, il Comune verifica l'attuazione del regolamento al fine di valutare gli opportuni interventi correttivi.